

N. R.G. 1657/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE

La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:

Dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti	Presidente
Dott. Ludovico Delle Vergini	Consigliere
Dott. Luigi Nannipieri	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **1657/2023**

con **OGGETTO: RECLAMO EX ARTT. 70, 51 D. Lgs 14/2019- CCII**

promossa da:

con il patrocinio dell'Avv.

RECLAMANTE

contro

con il patrocinio dell'Avv.

RECLAMATI

Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze

INTERVENUTO

PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:

sentenza n. 46/2023 del Tribunale di Pistoia pubblicata il 21 luglio 2023

CONCLUSIONI

In data 31 ottobre 2023 la causa veniva posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni



Per la parte reclamante :

CHIEDE che la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, n. 46/2023 depositata il 21.07.2023 dal Tribunale di Pistoia nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al numero 44-1/2023 R.G. , Voglia revocare l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da

. Con vittoria di spese e compensi.

Per

:

- Preliminarmente rigettare il reclamo presentato dal Creditore ai sensi dell'art. 80, co. IV CCI;

- in via altrettanto principale rigettare il reclamo presentato dal Creditore in quanto infondato in fatto e in diritto e consequenzialmente confermare la sentenza impugnata n. 46/2023 depositata il 21.07.2023 dal Tribunale di Pistoia nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al numero 44-1/2023 R.G con la quale è stato omologato l'accordo di ristrutturazione presentato dai sig.ri

In ogni caso con condanna di parte reclamante alle spese e gli onorari oltre alla condanna, se ritenuta di giustizia, ex art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese e onorari.

Fatti di causa – svolgimento del giudizio

1. Con sentenza n. 46/2023 pubblicata il 21 luglio 2023 il Tribunale di Pistoia ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai coniugi

Ha proposto reclamo ex artt. 70, 51 CCII, formulando i seguenti motivi:

1) insussistenza del requisito della “meritevolezza”, per aver i debitori «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode» ex art. 69, co. 1 CCII;

2) errata valutazione in merito alla convenienza della proposta del piano rispetto all'alternativa liquidatoria del patrimonio.

Si sono costituiti in giudizio, contestando le censure mosse da parte reclamante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano la conferma con vittoria delle spese.

La causa veniva trattenuta in decisione in data 31 ottobre 2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.



Motivi della decisione

3.1 Con il primo motivo (“insussistenza del requisito della “meritevolezza”, per avere i debitori «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode» ex art. 69, co. 1 CCII”) parte reclamante deduce: *“né il Gestore della Crisi né, ancor più, il Tribunale di Pistoia hanno adeguatamente valutato la sussistenza, nel caso di specie, della condizione ostativa all’omologa del piano proposto dai Sig.ri _____, che si concretizza nell’aver omesso, con mala fede o frode, di fornire informazioni al creditore _____ riguardanti la loro reale situazione debitoria e le obbligazioni già assunte dagli stessi, anche in garanzia di terzi per attività imprenditoriali [...] Le ragioni addotte dagli istanti per motivare la propria esposizione debitoria, per le quali gli stessi hanno fatto ricorso al credito (e che sono poste a fondamento dei requisiti di ammissibilità del piano proposto) sono riconducibili prevalentemente nel sostegno economico offerto alle attività imprenditoriali dei propri figli, di cui hanno beneficiato anche i soci, da quanto si legge nella relazione del Gestore. Detto aiuto economico – in favore di attività economiche già in crisi, da quanto riportato anche dal Gestore della Crisi e dal Tribunale, veniva concretamente realizzato, non ricorrendo ai propri risparmi, ma indebitandosi a loro volta nonché offrendo garanzie fideiussorie ai creditori dell’impresa di cui erano soci i figli (con altri soggetti terzi estranei ai Sig.ri _____) senza un’adeguata valutazione, da parte dei debitori, delle proprie capacità restitutorie – evidentemente negative vista la situazione di indebitamento - nell’ipotesi in cui le fideiussioni fossero state, in futuro, escusse come poi è accaduto, con iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni immobili dei debitori, posto che la società di cui il figlio è socio (in crisi da anni, come dichiarato dai debitori) non ha adempiuto alle proprie obbligazioni, come era ragionevole aspettarsi. Il credito per le fideiussioni in oggetto, in favore di _____ è stato quantificato, come si legge nella relazione del Gestore, in ben € 186.284,10= (cfr pag 7 relazione) [...] Sono stati proprio i Sig.ri _____ a riferire al Gestore che la loro situazione di difficoltà economica era già concreta sin dal 2011, quando «il condominio dove tuttora abitano deliberò un intervento sul tetto, con un esborso a loro*



carico di quasi €10.000, mentre nel 2012, stante la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania in ordine ad una causa intrapresa da alcuni parenti della signora , dovettero pagare alle controparti una somma di circa €. 10.000,00». Ebbene, ciononostante, i Sig.ri hanno dapprima prestato garanzia ai creditori dell'impresa del figlio e poi, hanno contratto ulteriori finanziamenti. Essi - quando hanno stipulato con i contratti del 2019 e del 2020 [docc.1, 2 e 3] - erano consapevoli della loro incapacità restitutoria e, ciononostante, hanno continuato a contrarre debiti "mentendo" e dichiarando falsamente, con il questionario del merito creditizio, di non avere altri finanziamenti in essere".

3.2. Il motivo è infondato.

L'art. 12 bis L. 3/2012 nel testo introdotto dal D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 (prima delle modifiche successivamente apportate con il DL 137/2020 convertito con L. 176/2020, anticipatorie del CCII) escludeva l'omologazione del piano per il consumatore che aveva "assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero .. colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Adesso l'art. 69 del CCII,, applicabile alla fattispecie per cui è causa, esclude l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti per il consumatore che "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Nella relazione illustrativa si legge: "si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di



politica economica ad esso sottese, consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)").

La condotta colposa considerata dal Codice come preclusiva dell'accesso alla procedura di ristrutturazione è quindi necessariamente contraddistinta da connotati di gravità.

Il tenore testuale dell'art. 69 CCII consente di ritenere sicuramente superate quelle soluzioni interpretative, formulate con riferimento al testo originario dell'art. 12 L. 3/2012, che consideravano "meritevole" il consumatore nei soli casi di sovraindebitamento oggettivamente incolpevole, nei quali le obbligazioni erano state originariamente assunte con "la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" e lo squilibrio determinato da eventi sopravvenuti gravi, imprevedibili, estranei alla sfera di controllo del debitore, quali licenziamenti, malattie, perdita di un familiare che forniva sostegno economico, etc. (tesi del cosiddetto "shock esogeno"; vedi anche Cassazione civile sez. VI, 22/09/2022, n.27843: *"in tema di sovraindebitamento, l'art. 12-bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012, nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2000, conv. in l. n. 176 del 2020, richiede al giudice, in sede di omologazione del piano del consumatore, la valutazione della meritevolezza del sovraindebitato, al quale spetta l'onere di provare di aver assunto le proprie obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, non riuscendo poi a fronteggiarle a causa di eventi sopravvenuti non imputabili"*).

La oggettiva sproporzione originaria tra capacità reddituali-patrimoniali ed obbligazioni assunte certamente mantiene un rilievo nell'ambito dei parametri ex art. 69 CCII, specie ove sia palese e manifesta, ma nell'ambito di una valutazione complessiva,



orientata a considerare ostativi solo i “requisiti negativi”, secondo le clausole generali indicate, a carattere prevalentemente “soggettivo”.

In sintesi: non si tratta di “premiare” “in positivo” il consumatore diligente, “onesto ma sfortunato”, che ha contratto un debito all’origine obbiettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, “in negativo”, il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell’ambito di un giudizio d’insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i “livelli culturali”, “l’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento”, l’eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l’evolversi nel tempo del progressivo indebitamento, etc.

Tutte le circostanze di rilievo esposte nella relazione dell’OCC ex art. 68, comma secondo CCII, circa “cause dell’indebitamento”, “diligenza nell’assumere le obbligazioni”, “ragioni dell’incapacità ad adempiere”, dovranno essere soppesate, ma utilizzando la regola di giudizio del successivo art. 69, che, per escludere l’accesso alla procedura, richiede necessariamente (non una mera imprudenza o negligenza, ma) una condotta connotata da gravità, malafede, frode.

3.2. Nella fattispecie il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in precedenza richiamati, in particolare osservando: *“erra la (in seguito allorquando deduce che i coniugi avrebbero contratto finanziamenti nel 2019 e nel 2020 con la certezza di non poterli restituire. Invero, appare chiara e non controvertibile la ricorrenza di una ragionevole prospettiva di rimborso dei finanziamenti contratti dalla e, in specie, di quelli conclusi con al nel 2019 e 2020 (entrambi utilizzati a parziale estinzione di precedenti finanziamenti contratti con la stessa società), quale evidenziata anche dall’OCC nel prospetto riepilogativo di cui alla pag. 27 della relazione del 5.6.2023 e non fatta oggetto di alcuna censura [...] analoghe considerazioni debbano essere svolte anche con riferimento al , pure a fronte della critica riservata dall’OCC alla*



valutazione del merito creditizio compiuto dalla [redacted] riguardo al finanziamento concesso nel 2020 per l'importo di € 29.880,00, da restituire in 120 rate mensili da € 249,00 ciascuna; ciò in quanto, ai fini della valutazione in discorso, merita di essere valorizzata non già la capacità reddituale del solo [redacted] bensì quella familiare, derivante dalla sommatoria dei redditi dei coniugi. Invero, nel 2020 il reddito mensile netto dei coniugi ammontava a € 3.650,00 (€ 2.400 + € 1.250), mentre l'ammontare complessivo delle rate mensili da versare, inclusa la rata di € 249,00 del nuovo finanziamento, era pari a € 2.694,12, con un residuo netto di € 955,88, astrattamente idoneo a consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di mantenimento [...] va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valutò erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determinò ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza [...] nel caso in esame, l'esistenza di un margine differenziale positivo tra il flusso reddituale dei coniugi e gli oneri di rimborso mensile dei finanziamenti contratti, sussistente al momento della contrazione del finanziamento del [redacted] con la [redacted] di cui sopra ma persistente anche a seguito della contrazione dei finanziamenti con [redacted] (come desumibile dal prospetto riepilogativo di cui alla pagg.11 della relazione dell'OCC allegata al ricorso introduttivo), inducono ad affermare che l'insostenibilità della debitoria sia scaturita, piuttosto che da una colpevole contrazione di impegni di spesa con la consapevolezza di non poterli onorare, dall'azionamento delle fideiussioni a suo tempo prestate in favore della società [redacted] (riferibile al figlio [redacted] ma della quale i ricorrenti non sono mai stati soci). Dette fideiussioni risultano prestate a garanzia di finanziamenti garantiti, nella misura dell'80%, da altri soggetti ([redacted] e, comunque, in astratto, rimborsabili dalla obbligata principale, sicché appare oltremodo difficile (se non impossibile) individuare in capo ai garanti, al momento del rilascio, una colpevole dispercezione della capacità di farvi fronte; né sul punto nulla è stato dedotto dalla [redacted] .

In sintesi non sono ravvisabili colpa grave, malafede o frode, considerato:



- che l'iniziale indebitamento, come esposto dallo stesso reclamante, è stato correlato anche ad eventi eccezionali (cospicui oneri condominiali correlati ad una ristrutturazione; spese per la soccombenza in una controversia giudiziaria);

- che, pur considerando le rate dei finanziamenti contratti, residuava un reddito familiare apprezzabile ;

- che i finanziamenti ricevuti non sono stati destinati a esigenze voluttuarie o incompatibili con la capacità economica, ma per far fronte a spese straordinarie e per il sostegno economico al figlio, nel cui ambito si inseriscono anche le fideiussioni rilasciate;

- che non furono fornite informazioni o documentazione falsi al momento della richiesta di finanziamenti.

4. Con il secondo motivo (“*errata valutazione in merito alla convenienza della proposta del piano rispetto all’alternativa liquidatoria del patrimonio*”) parte reclamante deduce: “*Il piano omologato è approssimativo, non solo della stima dell’alternativa liquidatoria, ma anche nella stima dei tempi di realizzo della vendita dei beni immobili messi a disposizione dal debitore e nella stima di realizzo della liquidità messa a disposizione dalla Sig.ra ricavata dal suo pensionamento. Il piano di pagamento offerto dal gestore della Crisi viene qualificato dallo stesso come ipotetico, senza alcuna certezza che tale piano possa essere rispettato dai debitori e con un’elevata probabilità che gli stessi non riescano ad onorarlo nel tempo*”.

Il motivo è infondato.

Il reclamante svolge solo rilievi del tutto generici in ordine all’attivo patrimoniale e reddituale indicato nel piano, senza peraltro in alcun modo specificare i motivi per i quali tale attivo sarebbe più consistente in caso di alternativa liquidatoria.

L’importo del trattamento di fine servizio della Sig.ra è stato esattamente determinato, anche tramite conteggi di un ente di patronato; il valore degli immobili è stato stimato tramite professionista, con ragionevole previsione di quanto potrà essere effettivamente ricavato all’esito della vendita competitiva prevista; non vi sono incertezze in ordine all’importo dei redditi e pensione. Il piano quindi si basa su elementi oggettivi.



Ogni piano di ristrutturazione omologato rende necessaria una successiva fase di esecuzione, sotto il controllo dell'OCC ex art. 71 CCII e salva la revoca in caso di inadempimento o nell'ipotesi in cui il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile la modifica ex art. 72 CCII.

Né sono ravvisabili concrete ragioni per ritenere che il credito del reclamante sarebbe soddisfatto in misura maggiore in caso di alternativa liquidatoria, posto che, come correttamente evidenziato dal Tribunale l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, ha carattere concorsuale e universale (salve solo le esclusioni ex 268 comma quarto CCII), con spossessamento del debitore, inefficacia di pagamenti effettuati in violazione della par condicio e conseguente cessazione dell'operatività della cessione del quinto, che determinerebbe altrimenti una inammissibile soddisfazione del creditore cessionario al di fuori del concorso.

5. Il reclamo va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata

Parte reclamante deve essere condannata, secondo soccombenza al pagamento delle spese di lite, che si liquidano (valore indeterminabile – complessità bassa) in € 3.600,00 (fase di studio € 1.050,00; fase introduttiva € 750,00; fase decisionale € 1.800,00), oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico del reclamante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione

1) rigetta il reclamo e conferma la sentenza n. 46/2023 del Tribunale di Pistoia di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti di

2) condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite sostenute da
, che liquida in € 3.600,00, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge



3) dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del reclamante del contributo unificato

Così deciso nella camera di consiglio del 31 ottobre 2023

Il Consigliere relatore - estensore
Dott. Luigi Nannipieri

Il Presidente
Dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

